



# Istituto Comprensivo Terzo

via Carrubaro, 5 - 98057 MILAZZO (ME)

Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832 - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A

e-mail: meic8ab00a@istruzione.it - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it

sito: <http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it>

AI DOCENTI

AL

PERSONALE

ATA

AL SITO WEB

**OGGETTO:** Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal **1° settembre 2024**. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il MIUR, con circolare operativa n. **54257 del 18/09/2023** ha fornito le indicazioni operative per le disposizioni in materia di cessazioni dal servizio per il personale della scuola con decorrenza **1° settembre 2024**

### **Modalità di presentazione domande di pensione**

- E' fissato al **23 ottobre 2023**, il termine tassativo per la presentazione delle domande di cessazione e/o di mantenimento in servizio. Sempre entro la medesima data del **23 ottobre 2023** gli interessati hanno facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando la domanda di cessazione precedentemente inoltrata;
- Lo stesso termine del **23 ottobre 2023** si applica anche per il personale che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età, chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29/07/1977 n.331 del Ministero per la funzione pubblica;
- La domanda di cessazione dal servizio **andrà presentata esclusivamente via web POLIS "Istanze online"** disponibile nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).
- La domanda di trattenimento in servizio andrà presentata secondo la normativa vigente fuori della piattaforma **POLIS**
- La richiesta **potrà** essere formulata avvalendosi di cinque istanze POLIS che saranno attive contemporaneamente: **la prima** conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: "Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 - Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione e Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti; **la seconda, la terza, la quarta e la quinta** conterranno esclusivamente le istanze formulate per la maturazione della cosiddetta "quota cento – centodue – centotre – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 - opzione donna con requisiti al 31/12/2022".
- In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che

alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

### **Modalità di presentazione domande di accesso al trattamento pensionistico**

Le domande di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione dovranno essere inviate all’INPS gestione ex INPDAP esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

### **Requisiti richiesti:**

#### **Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011**

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D’ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima di <b>20 anni</b>	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024		

#### **Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 Agosto 2024</b>	

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

#### **Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

<b>Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024</b>	<b>Requisiti contributivi donne</b>	<b>Requisiti contributivi uomini</b>
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

**Opzione donna - articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con  
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 94 della L.  
30 dicembre 2021**

**n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

**Quote 100 e 102 – articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con  
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 87 della L. 30  
dicembre 2021 n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022,  
n.197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41anni	62 anni

**Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022 n.197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado	

	<p>convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento</p>
--	---

Per quanto non esplicitamente espresso si rinvia alla nota del MIUR prot.n.

**54257 del 18/09/2023** in allegato alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Greco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93